

# REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

Approvato con Delibera di Consiglio n. 69 del 14/11/2016 esecutivo dal 20 dicembre 2016

## CAPO V UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

### ART. 20 PREMESSE

1. Il presente Capo del Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

### ART. 21 FINALITA'

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

### ART. 22 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende quella individuata dagli strumenti urbanistici.
2. Il territorio del Comune di Feltre è classificato come "Zona non vulnerabile" ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 156/2006.

### ART. 23 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare si intende per:
  - effluenti di allevamento: miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali ligno cellululosici utilizzati come lettiera;
  - liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i colaticci delle concimaie, i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati e le acque di lavaggio delle strutture, attrezzature ed impianti zootecnici
  - letami: effluenti di allevamento palabili. Sono assimilati ai letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati sottoposti a disidratazione o compostaggio;
  - stoccaggio: deposito di effluenti palabili e non palabili.

### ART. 24 MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTEKNICI E DELLE ACQUE REFLUE

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
  - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
  - b) del tipo di effluente;
  - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
  - a) il contenimento della formazione di aerosol verso aree abitate e vie pubbliche preferibilmente utilizzando la modalità di interrimento;
  - b) l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami che deve avvenire entro le 24 ore successive fatto salvo lo spargimento sui prati;
  - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
  - e) l'assenza di ruscellamenti.
3. In particolare, nelle zone non vulnerabili da nitrati, come tutto il territorio della Provincia di Belluno, la quantità di azoto totale al campo non deve superare i 340 kg per ettaro per anno.

## ART. 25 LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Lo spargimento dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
  - a) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
  - b) nelle aree di cava;
  - c) nelle zone di tutela assoluta (D.lgs. 152/2006) e di rispetto delle sorgenti;
  - d) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
  - e) sui terreni con falda acquifera affiorante;
  - f) sui terreni gelati, innevati;
  - g) sui terreni con frane in atto;
  - h) sui terreni saturi di acqua;
  - i) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione.
2. L'utilizzo dei liquami è vietato nelle seguenti situazioni:
  - a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere. Tali limiti massimi di pendenza, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati, sulla base delle tecniche sotto descritte, fino al:
    - 20% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 30m<sup>3</sup>/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di due turni;
    - 30% per quantitativi massimi di effluente non superiore a 20 m<sup>3</sup>/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di due turni annui, oppure per un pari volume di effluente distribuito in più di due turni;
  - b) nei terreni di golena aperta;
  - c) nelle zone calanchive;
  - d) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
  - e) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), entro una fascia di 5 m dalle strade statali, provinciali, comunali, entro una fascia di 20 m dalle case sparse. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto le distanze vengono dimezzate;
  - f) nei casi di possibile contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - g) in orticoltura a coltura presente;
  - h) in presenza di doline e/o inghiottitoi, tenendo conto di una fascia di rispetto di almeno 10 metri.
  - i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
  - l) nei casi di divieti già previsti per i letami.
3. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.

## ART. 26 STOCCAGGIO ED ACCUMULO DI LETAMI E LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve avvenire su platea impermeabilizzata, munita di idoneo cordolo o muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi, con pendenza idonea al convogliamento del colaticcio alla vasca di raccolta.
2. Nell'area di stoccaggio devono essere garantiti efficaci interventi larvicidi contro il proliferare delle zanzare.
3. La capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume del letame prodotto in 90 giorni. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente. Per i bovini il calcolo del volume stoccato sulla lettiera permanente fa riferimento ad una altezza massima di 60 cm.
4. L'accumulo in campo di letami è ammesso dopo maturazione di 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
  - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere idoneo o reso tale ad evitare percolazioni o ruscellamenti, impermeabile o impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato;
  - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
  - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq.
5. Il cumulo deve distare almeno 20 metri dalle abitazioni sparse, 100 metri dai centri abitati, 5 metri da strade statali, provinciali, comunali, 20 metri da corpi idrici.

## CAPO X NORME DI PROCEDURA

### ART. 47 SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta.
2. Per quanto attiene al mancato rispetto della disciplina inerente la irrorazione aerea e le misure a tutela dell'ambiente acquatico si fa rinvio alle sanzioni fissate nel D.Lgs 150/2012 art.24, commi 8, 9, 10.
3. Per la violazione di cui all'art. 16 comma 10 si applica la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 620,00 come previsto dalla L.R.V. n. 23/1994.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione n. 689/1981.